



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOCCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d’uso

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di rendere percorribile la prospettiva di risanamento dell'impresa in crisi, in un contesto socio-economico connotato da una forte mancanza di liquidità, è opportuno che sia i contratti di finanziamento bancario, originati in funzione di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, che le operazioni di consolidamento dei debiti, anch'esse effettuate ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), e dell'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942, siano sottoposti a registrazione a tassa fissa.

Optare per il criterio di tassazione con imposta proporzionale, nella specie l'imposta del 3 per cento, *a contrariis*, determinerebbe l'impossibilità per le imprese in *default* di portare avanti il tanto auspicato processo di « recupero » in quanto parte della nuova finanza sarebbe inevitabilmente utilizzata per pagare l'imposta di registrazione (ad esempio, si consideri che su un finanziamento di 10.000.000 di euro il 3 per cento, corrispondente a 300.000 euro, sarebbe sottratto alla sua naturale destinazione, cioè il soddisfacimento delle posizioni creditorie).

Il finanziamento interinale, è bene ricordarlo, è un istituto di fondamentale importanza in quanto spesso è essenziale alla conservazione di prospettive di continuità aziendale dell'impresa in ristrutturazione.

Tale operazione, infatti, è posta in essere quando sono ancora incerti sia il successo del piano di ristrutturazione che la capacità dello stesso di soddisfare integralmente le posizioni creditorie.

Proprio la necessità di tutelare i finanziatori, così come di favorire il risanamento

dell'impresa in crisi, rende quindi auspicabile che l'imposta di registrazione sia ancorata a una tassa fissa e non, invece, collegata alla capacità contributiva indirettamente dimostrata dall'atto.

Riguardo alla collocazione sistematica, si rappresenta, invece, che la modifica alla nota all'articolo 1 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è giustificata dal fatto che le operazioni di finanziamento a favore delle imprese (i cosiddetti « contratti di finanziamento bancario ») sono attratte nell'orbita dell'imposta sul valore aggiunto, anche se dichiarate esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell'imposta fissa di registro per il principio di alternatività fissato dall'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Per completezza e al fine di dimostrare la necessità o, comunque, l'opportunità di procedere a una rivisitazione, *in parte qua*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, si segnala la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 21 giugno 2012. In essa, infatti, l'ente si allinea definitivamente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 19141 del 2010), secondo la quale i decreti di omologazione dei concordati (preventivi e fallimentari) con garanzia o aventi ad oggetto la cessione dei beni ai creditori non possono essere assimilati a una sentenza di condanna al paga-

mento di somme o ad altre prestazioni e devono, pertanto, essere ricondotti nell'ambito della previsione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, al-

legata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla nota all'articolo 1 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), e all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 ».